



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PROVINCIA DI BRESCIA

Via della Valle, 2 - Tel. 030652423 - Fax 0306852048
Codice Fiscale/P.Iva 00841590177

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 03/03/2021

OGGETTO:	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEF ANNO 2021 SECONDO LE SPECIFICHE PREVISTE DAL MTR. CODICE CIG:Z0B307466E
-----------------	---

Responsabile del Servizio:	Elena Inselvini
-----------------------------------	-----------------

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che “ARERA”, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, negli ultimi mesi ha approvato diversi atti per la regolazione del servizio rifiuti destinati ad incidere in maniera significativa sulla determinazione dei costi e dei ricavi di servizio, in dettaglio:

- consultazione n. 713 del 27.12.2018 avente ad oggetto i criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;
- delibera n. 443 del 31.12.2019 avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti 2018-2021 – approvazione del metodo tariffario rifiuti;
- delibera n. 444 del 31.10.2019 avente ad oggetto le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Visto il D.L. 116/2020 che, a partire dal 01/01/2021, prevede un cambiamento in merito ai soggetti passivi TARI utenze non domestiche.

Ritenuto opportuno, vista la delicatezza del tema in oggetto, procedere all'affidamento di un servizio di supporto, agli uffici comunali al fine di predisporre la documentazione obbligatoria entro le scadenze previste dalle nuove direttive;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, e quindi anche del PEF e tariffe TARI 2021, viene differito al 31 marzo 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25.02.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25.02.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2021-2023;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 30/12/2019 di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'Area Economica, Tributaria e Finanziaria alla Sig.ra INSELVINI ELENA, dipendente di questo Comune in qualità di Istruttore Direttivo Area Finanziaria, con decorrenza 01/01/2020 e scadenza al 31.12.2022.

Visto l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

Visto l'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

Visto l'art.191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Visto l'art.192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che testualmente dispone:

Articolo 192 Determinazioni a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, che dispone in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare:

- l'articolo 36 che dispone in merito all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- l'articolo 37 che dispone in merito ad aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;
- l'articolo 32, comma 14, che dispone in materia di modalità di stipulazione dei contratti;

Visto l'art. 23-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge 114/2014 che al comma tre prevede: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";

Visto altresì l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. in base al quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Visto l'art. 1 del DL 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), che prevede le stazioni appaltanti, in relazione ai procedimenti avviati entro il 31/12/2021, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di

importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, disponendo, al contempo, che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

Vista l'offerta formulata dal Consorzio CO.SE.A. Servizi Ambientali con sede in Castel di Casio (BO) – Via Berzantina 30/10 e acquisita agli atti in data 02/02/2021 prot. 1439 nella quale vengono dettagliate le attività proposte per l'assistenza e il supporto specialistico necessari per la predisposizione del PEF 2021 e richiesto un corrispettivo di € 2.000,00 + iva 22% per un totale Di € 2.440,00;

Dato atto che per il servizio in oggetto, stante l'importo dello stesso, è possibile procedere con affidamento diretto senza il ricorso a mercati elettronici e che le modalità di affidamento rispettano i principi di economicità, efficacia, tempestività e pubblicità imposti dalla normativa vigente;

Richiamata la propria precedente determinazione n.170 del 28.07.2020 con la quale era stato affidato alla stessa CO.SE.A. Servizi Ambientali, il servizio di assistenza e supporto specialistico per la predisposizione del PEF anno 2020 secondo le specifiche previste dal MTR;

Visto il parere n. 424/2019 sul nuovo schema di linee guida n. 4 dell'Anac, con cui il Consiglio di Stato conferma che nell'ambito di € 5.000 (nuova soglia affrancata dall'obbligo di acquisto dal mercato elettronico), il responsabile unico del procedimento può derogare al criterio della rotazione, e quindi anche ribadire l'affidamento diretto al vecchio affidatario, purché la determinazione di affidamento contenga la motivazione di questa scelta;

Considerato per quanto sopra, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con il fornitore uscente, avendo lo stesso eseguito il precedente rapporto obbligatorio a regola d'arte, nel rispetto dei tempi ed ai costi pattuiti, fornendo un servizio soddisfacente;

Considerato altresì che in fase di formazione del PEF 2020 sono stati individuati e analizzati, in collaborazione con CO.SE.A, anche costi componenti il PEF 2021 e quindi l'affidamento del servizio in oggetto a altro soggetto comporterebbe oneri maggiori dal punto di vista economico ed un ulteriore aggravio in termini di lavoro per gli uffici coinvolti nella formazione del PEF stesso;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte e considerati l'esperienza delle professionalità consorziate nonché la congruità del corrispettivo richiesto, affidare l'attività di cui sopra al Consorzio CO.SE.A. Servizi Ambientali con sede in Castel di Casio (BO) – Via Berzantina 30/10;

Rilevato che non sono attualmente in corso presso Consip S.p.a. né presso ARCA SpA (soggetto aggregatore individuato per la Lombardia), convenzioni per il servizio di assistenza che si intende affidare alle quali poter eventualmente aderire;

Dato atto che, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per il servizio di supporto agli uffici nella predisposizione del PEF anno 2021 le cui caratteristiche essenziali sono riassunte come segue:

- ***Fine che con il contratto si intende perseguire:*** è ottenere da ARERA la validazione del PEF e predisporre il piano tariffario TARI entro i termini previsti per legge;

- **Oggetto del contratto:** assistenza e supporto specialistico nella predisposizione del PEF secondo le specifiche previste dal nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di Arera e conseguente formazione delle tariffe TARI.
- **Forma del contratto:** in quanto di importo inferiore ad € 40.000 ed ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016;
- **Clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Art. 9 D.L. 78/2009 convertito con legge 102/2009 (decreto anticrisi) – definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente”;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti previsto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;

D E T E R M I N A

- 1) Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di affidare per i motivi sopra esposti, a consorzio CO.SE.A. Servizi Ambientali con sede a Castel di Casio (BO) Via Berzantina 30/10 codice fiscale 02460390376, Partita IVA: 00579851205, il servizio di assistenza e supporto specialistico per la predisposizione del PEF 2021 secondo le specifiche previste dal MTR verso corrispettivo di € 2.000,00 + IVA 22% per un importo complessivo pari a € 2.440,00
- 3) Di dare atto che l'individuazione del contraente è avvenuta previa acquisizione di apposito preventivo di spesa;
- 4) Di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.L.gs. 118/2011, l'impegno di spesa complessivo di € 2.440,00 per i motivi descritti in premessa imputando la spesa, in base all'esigibilità della stessa, sull'esercizio finanziario 2021 nel seguente modo:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
01	04	1	03	0117	U. 1.03.02.17.999

- 5) Di dare atto che per il servizio di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CIG **Z0B307466E** e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300;
- 6) Di dare altresì atto che la spesa in oggetto rientra nella casistica di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 comma 5 lettera b);

- 7) Di precisare che, con riferimento alla verifica dei requisiti del contraente e tenuto conto di quanto previsto dal punto 4 delle “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 trattandosi di fornitura fino a 5.000,00 euro:
- in data 09.02.2021 al n. 878 di protocollo è stata acquisita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti generali (ex art. 80)
 - è stato consultato il casellario ANAC nulla rilevando in data 23.02.2021;
 - è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) consultato in data 23.02.2021 con scadenza validità 23.03.2021;
 - sono state verificate le condizioni oggettive per esercizio attività specifica tramite consultazione camera di commercio
- 8) Di dare atto che l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
- 9) Di disporre che, stante il fatto che il valore del presente affidamento è inferiore ad € 40.000,00, si prescinda dalla redazione, approvazione e stipula di uno specifico schema di contratto e si provveda mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14, D. Lgs. n.50/2016;
- 10) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell’articolo 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Monticelli Brusati, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 12/12/2013, l’affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;
- 11) Di dare comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line sul sito web del Comune;
- 12) Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile Area Finanziaria
Elena Inselvini

Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria

Visto di la regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Dalla Residenza Municipale, addì **03/03/2021**

Il Responsabile Servizi Finanziari
Elena Inselvini

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 09/03/2021, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune

Il Segretario Comunale
Laura Cortesi

Anno	Impegno	Capitolo	Importo
2021	29020	01041.03.0117	2.440,00